

STATUTO

TITOLO I

Costituzione – sede – durata – scopi

ARTICOLO 1

È costituita, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "FEDERAZIONE ORNICOLTORI ITALIANI – ENTE DEL TERZO SETTORE (in sigla FOI-ETS)".

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "FEDERAZIONE ORNICOLTORI ITALIANI" anche l'espressione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS".

L'Associazione è stata riconosciuta con D.P.R. 15 dicembre 1949 n. 1166.

ARTICOLO 2

La FOI-ETS ha sede in Piacenza, Località Le Mose, alla Via Caorsana n. 94.

ARTICOLO 3

La durata della FOI-ETS è illimitata.

ARTICOLO 4

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 5, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore. Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante le attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e, in particolare, attraverso la propaganda dell'amore e della conoscenza degli uccelli e dei loro habitat e i sistemi del loro corretto allevamento. Tali finalità saranno perseguite, anche per mezzo delle Associazioni federate e dei loro soci allevatori e soci allevatori allievi, in collaborazione con lo Stato, le Regioni e tutti gli altri Enti Locali, Enti pubblici e privati in genere.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale consistenti:

- negli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281 (lettera e dell'art. 5 Decreto Legislativo n. 117/2017);
- nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (lettera *i* dell'art. 5 Decreto Legislativo n. 117/2017). La FOI-ETS svolge le attività di interesse generale sopraindicate anche mediante il coordinamento, la regolamentazione e il controllo dell'attività svolta dalle Associazioni federate e dai loro soci allevatori e soci allevatori allievi.

La FOI - ETS si prefigge di propagandare l'amore e la conoscenza degli uccelli e dei loro habitat e, per il tramite degli allevatori suoi iscritti, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento – sia a scopo ornamentale sia espositivo – promuovendo la riproduzione anche di soggetti già presenti in cattività ed altrimenti in via di estinzione nei loro ambienti naturali. S'interessa quindi, della protezione degli uccelli e dei loro habitat e dei connessi problemi ecologici e ambientali.

La FOI-ETS collabora con lo Stato, con le Regioni, con gli altri Enti locali, con gli Enti pubblici e con le altre associazioni per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ornitologico nazionale, mediante (a mero titolo esemplificativo):

- la creazione e la gestione di oasi e parchi;
- la raccolta e il ricovero di animali feriti o in difficoltà;
- la divulgazione nelle scuole;
- l'organizzazione di convegni e congressi;

- svolge attività di ricerca scientifica e azioni protezionistiche dirette, organizzando campi di lavoro e sorveglianza nonché centri di recupero, riproduzione e reintroduzione delle specie maggiormente minacciate di estinzione; contribuisce alla tutela del patrimonio faunistico dello Stato e dell'habitat naturale mediante proprie Guardie particolari giurate volontarie, nominate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, per la salvaguardia degli ambienti naturali, per la vigilanza venatoria e per la protezione degli animali;
- interviene direttamente alla difesa della natura attraverso il Servizio Nazionale di Vigilanza Ambientale-Ittico-Venatoria, con Guardie Giurate Volontarie addette, a norma dell'art. 27 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e delle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla tutela e salvaguardia degli ambienti naturali, del patrimonio faunistico e alla protezione degli animali.

La FOI-ETS, per il tramite delle Associazioni federate, rilascia ai soci allevatori, ai soci allevatori allievi nonché agli Enti che ne facciano richiesta, i propri anelli istituzionali, individuali, inestensibili e inamovibili, indispensabili a identificare i volatili e a ricondurli al loro allevatore.

La FOI-ETS aderisce agli organismi Internazionali istituiti per il raggiungimento di analoghe finalità.

La FOI-ETS aderisce alla Confederazione Ornitologica Mondiale Italia (COM-ITALIA) e tramite quest'ultima alla Confederazione Ornitologica Mondiale (COM), nonché alla CONFEDERALATI.

ARTICOLO 6

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

TITOLO II

Composizione - affiliazione - tesseramento

ARTICOLO 7

La FOI-ETS è costituita da:

- a. soci ordinari, cioè le Associazioni federate - con finalità non commerciali - che svolgono attività continuativa. I soci allevatori ed i soci allevatori allievi delle Associazioni federate sono iscritti alla FOI-ETS con diritto alla tessera federale;
- b. soci onorari, cioè gli Enti pubblici, gli Enti privati e le persone di qualunque nazionalità che, per le loro attività o benemeritenze in campo ornitologico, sono chiamati dall'Assemblea Generale a far parte della FOI-ETS.

ARTICOLO 8

Il numero delle Associazioni federate alla FOI- ETS è illimitato.

Per richiedere l'affiliazione, le Associazioni devono costituirsi legalmente, avere un minimo di quindici soci promotori.

L'affiliazione decorre dal giorno della deliberazione di ammissione.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 9

Le Associazioni entrano a far parte della FOI-ETS dietro presentazione di apposita istanza al Consiglio Direttivo Federale.

ARTICOLO 10

Con la presentazione della istanza di affiliazione, le Associazioni assumono per sé e per i propri soci l'obbligo di osservare il presente Statuto ed i Regolamenti della FOI-ETS.

La domanda di affiliazione verrà accettata dal Consiglio Direttivo Federale se le Associazioni richiedenti verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Federale stesso. La decisione del Consiglio Direttivo Federale è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di affiliazione, il Consiglio Direttivo Federale deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'azione della FOI-ETS si ispira al principio di sussidiarietà.

ARTICOLO 11

Ogni Associazione federata può richiedere la tessera federale esclusivamente per:

- i Soci allevatori;
- i Soci allevatori allievi, di età inferiore a 18 anni.

I soci allevatori ed i soci allevatori allievi vengono iscritti obbligatoriamente al Registro Nazionale Allevatori (RNA), con un numero di matricola progressivo ed individuale.

Ai fini del tesseramento federale è ammessa l'iscrizione ad una sola Associazione.

ARTICOLO 12

Le Associazioni federate perdono il diritto di affiliazione alla FOI-ETS:

- a) per il venir meno dei requisiti e delle condizioni di ammissione previste dal presente Statuto e dal Regolamento Organico;
- b) per recesso;
- c) per scioglimento;
- d) per espulsione.

Con l'uscita dalla FOI-ETS le Associazioni federate ed i loro rispettivi soci allevatori e soci allevatori allievi perdono i diritti derivanti dal tesseramento.

TITOLO III

Doveri e diritti delle Associazioni e dei tesserati

ARTICOLO 13

I doveri e i diritti delle Associazioni e dei tesserati, che discendono dall'osservanza dello Statuto e dallo svolgimento dell'attività in campo ornitologico secondo gli scopi e le finalità in esso previsti, oltre che dal presente Statuto sono anche disciplinati dal Regolamento Organico.

ARTICOLO 14

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione.

Le associazioni affiliate hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta.

TITOLO IV
Organi federali dell'Associazione FOI - ETS

ARTICOLO 15

Gli Organi dell'Associazione FOI - ETS sono:

- a. l'Assemblea delle Associazioni;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo Federale (CDF);
- d. l'organo di controllo, nell'ipotesi di nomina obbligatoria;
- e. il revisore dei conti, il collegio dei revisori o la società di revisione dei conti, nell'ipotesi di nomina obbligatoria;
- f. il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 16

L'Assemblea delle Associazioni è l'Organo sovrano della FOI-ETS.

L'Assemblea provvede:

- a) alla nomina ed alla revoca dei componenti degli organi federali, come indicato nel successivo art. 20;
- b) alla nomina ed alla revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) alla approvazione del bilancio;
- d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed a promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) a deliberare sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio Direttivo Federale in base a quanto sopra previsto;
- f) a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello Statuto o del Regolamento Organico;
- g) ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e Statuto alla sua competenza;
- l) indicare ed approvare l'orientamento e gli indirizzi dell'attività federale.

Le sue deliberazioni, adottate a maggioranza assoluta di voti o alle diverse qualificate maggioranze previste dal presente Statuto, vincolano gli altri Organi federali, tutte le Associazioni federate ed i tesserati.

I Soci ordinari di cui all'articolo 7 lettera a) sono rappresentati nell'Assemblea Generale dal Presidente dell'Associazione o da altro socio dell'Associazione medesima, munito di regolare delega scritta.

ARTICOLO 17

Per partecipare all'Assemblea Generale una Associazione federata, socio ordinario, deve essere iscritta da almeno tre mesi nel libro degli associati ed essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale e non avere morosità o insoluti pregressi di alcun genere con la FOI-ETS.

ARTICOLO 18

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- a. con diritto di parola e con un solo voto, ai sensi art. 2538 comma 2 c.c. tutti gli associati;
- b. con diritto di parola e senza diritto di voto:
 - i Membri degli Organi federali di cui al precedente articolo 15, lettera b), c), d), e) ed f), nonché il Presidente dell'Ordine dei Giudici, i Presidenti delle Commissioni Tecniche Nazionali di Specializzazione, i Presidenti dei Raggruppamenti Regionali; i Presidenti dei Clubs di specializzazione, o loro delegati.

ARTICOLO 19

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto a partecipare all'Assemblea, indicati alla lettera a) del precedente articolo 18) mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare soltanto due Associazioni, compresa la propria. Le deleghe sono consentite soltanto a favore di Associazioni appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale.

ARTICOLO 20

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata, su delibera del Consiglio Direttivo Federale, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, mediante posta elettronica

o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, oltre all'affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per discutere e deliberare sulla relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione federale e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno; in particolare per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per la ratificazione di eventuali delibere adottate dal Consiglio Direttivo Federale in materia contributiva.

L'Assemblea elegge il Presidente del Consiglio Direttivo Federale ed il Consiglio Direttivo Federale, l'organo di controllo, l'organo preposto alla revisione legale dei Conti e i membri del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Federale o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza anche del Vicepresidente viene presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 21

L'Assemblea Straordinaria è convocata con deliberazione del Consiglio Direttivo Federale per l'esame di modifiche allo Statuto; può essere inoltre convocata, per le medesime ragioni, su richiesta di un terzo delle Associazioni federate.

ARTICOLO 22

Per la valida costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 46, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE

ARTICOLO 23

Al Presidente del Consiglio Direttivo Federale è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

ARTICOLO 24

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, anche più volte, consecutive o non consecutive.

La decadenza del Presidente, per qualsiasi causa, comporta la decadenza di tutto il Consiglio Direttiva Federale in carica.

Il Presidente può revocare al massimo tre Consiglieri durante il quadriennio di durata della carica per giustificati motivi; in tal caso, sottoporrà la questione alla prima riunione del Consiglio Direttivo Federale.

Se viene a mancare il Presidente, il Vice Presidente e/o il Consigliere più anziano convocano d'urgenza l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo Federale.

ARTICOLO 25

Le norme per le designazioni dei candidati e per l'elezione del Presidente sono fissate dal Regolamento Organico, nel rispetto del principio di democraticità e di parità di trattamento tra le Associazioni federate.

ARTICOLO 26

Il Consiglio Direttivo Federale è composto dal Presidente e da sei Consiglieri membri, scelti dal Presidente, in lista chiusa, fra i quali il Presidente nomina il Vicepresidente ed il Segretario-Consigliere Delegato, qualora non intenda avvalersi dell'opera di un Segretario esterno al Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento temporaneo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere Delegato o dal Consigliere più anziano di età.

Possono far parte del Consiglio Direttivo Federale:

- a. il Socio tesserato, indicato dall'Associazione affiliata, iscritto nel libro degli associati per almeno tre anni;
- b. il Socio tesserato, indicato dall'Associazione affiliata, in regola con le obbligazioni assunte verso la Federazione;
- c. il Socio tesserato, indicato dall'Associazione affiliata, che non abbia subito provvedimenti disciplinari definitivi nell'ultimo quinquennio.

ARTICOLO 27

Il Consiglio Direttivo Federale è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, esclusi quelli che per legge o per Statuto spettano all'Assemblea.

Esso provvede alla predisposizione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto.

Per determinati atti o categorie di atti e per singoli negozi, i poteri potranno essere conferiti a singoli Consiglieri.

Delle attività svolte dai titolari di deleghe dovrà essere data relazione al Consiglio Direttivo Federale alla sua prima riunione.

ARTICOLO 28

Il Consiglio Direttivo Federale si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno; in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.

ARTICOLO 29

Il Presidente può costituire Commissioni o Comitati affidando loro specifici compiti.

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo Federale determina i poteri e le attribuzioni dei Comitati e delle Commissioni nonché le altre norme per il funzionamento degli stessi.

Delle proposte avanzate dai Comitati e dalle Commissioni viene data relazione al Consiglio Direttivo Federale nella sua prima riunione.

ARTICOLO 30

Ai componenti il Consiglio Direttivo Federale è dovuto il solo rimborso delle spese vive incontrate per l'espletamento del mandato e degli incarichi inerenti e conseguenti.

L'accettazione della carica di Presidente o di Consigliere Federale determina l'immediata decadenza da ogni carica elettiva, sia federale sia locale.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

ARTICOLO 31

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

In caso di nomina di un organo di controllo pluripersonale, il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il suo Presidente.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti.

ARTICOLO 32

Nel caso in cui risulti necessario, sono nominati un revisore dei conti, ovvero il collegio dei revisori o, in alternativa, una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. All'organo di revisione sono attribuiti i poteri e i doveri previsti dalla legge.

Il Revisore dei Conti non può rivestire altre cariche nell'ambito della FOI - ETS.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 33

Il Collegio dei Probiviri, al quale è demandato il compito di pronunciarsi sulle controversie sorte tra la FOI - ETS e le Associazioni o i loro soci allevatori o soci allevatori allievi e tra le Associazioni stesse, è composto di tre Membri, preferibilmente scelti fra i magistrati o nel campo forense.

I Probiviri non devono far parte di Associazioni federate, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

ARTICOLO 34

L'elezione a Probiviro avviene per acclamazione da parte dell'Assemblea su proposta concordata tra il Consiglio Direttivo Federale ed i vari Consigli Regionali.

TITOLO V

Organi tecnici

ORDINE DEI GIUDICI

ARTICOLO 35

I Giudici della FOI-ETS sono riuniti in un Organo tecnico denominato "Ordine dei Giudici" (OdG).

L'Ordine dei Giudici è disciplinato da apposito Regolamento, predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo Federale.

Esso è suddiviso in Collegi, ciascuno dei quali è costituito dai Giudici della rispettiva specializzazione.

Le deliberazioni dell'Ordine dei Giudici devono essere trasmesse al Consiglio Direttivo Federale, il quale ha potere di annullamento, qualora le stesse risultino in contrasto con il presente Statuto o con i Regolamenti.

ARTICOLO 36

Il Consiglio dell'Ordine dei Giudici è costituito dal Presidente dell'Ordine e dai Presidenti di ciascun Collegio di specializzazione.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

COMMISSIONI TECNICHE NAZIONALI DI SPECIALIZZAZIONE

ARTICOLO 37

Sono Organi Tecnici della FOI-ETS le Commissioni Tecniche di Specializzazione (CCTTNN) per le seguenti specie, razze o gruppi di razze:

- a) Canarini forma e posizione arricciati;
- b) Canarini forma e posizione lisci;
- c) Canarini di colore;
- d) Ondulati ed altri Psittaciformi;
- e) Estrildidi - Fringillidi - Ibridi;
- f) Canarini da canto.

Eventuali altre Commissioni potranno essere successivamente costituite dal CDF della FOI-ETS.

ARTICOLO 38

La costituzione della Commissione Tecniche Nazionali (CCTTNN) è promossa dalla FOI-ETS allo scopo di favorire il progresso tecnico e scientifico degli ornicoltori, la valorizzazione e l'incremento delle varie specie e razze allevate.

ARTICOLO 39

Le CCTTNN sono disciplinate da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Federale.

Le deliberazioni delle CCTTNN devono essere trasmesse al Consiglio Direttivo Federale, il quale ha potere di annullamento, qualora le stesse risultino in contrasto con il presente Statuto o con i Regolamenti.

ARTICOLO 40

Le CCTTNN sono costituite da un numero di componenti variabile da tre a cinque, eletti dal Collegio Giudici della rispettiva specializzazione. Il numero dei componenti le singole Commissioni è fissato dal Consiglio Direttivo Federale, a seconda delle esigenze di ciascuna di esse.

I componenti le CCTTNN durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

ARTICOLO 41

Il CDF predispone annualmente appositi capitoli di bilancio per il funzionamento degli Organi tecnici.

TITOLO VI
RAGGRUPPAMENTI REGIONALI

ARTICOLO 42

Le Associazioni federate costituiscono i Raggruppamenti Regionali ed Interregionali, quali Organi periferici di decentramento e di coordinamento della FOI- ETS. I Raggruppamenti Regionali ed Interregionali operano nell'ambito regionale con i poteri, le competenze e le funzioni fissati dal presente Statuto e dal Regolamento dei Raggruppamenti.

Le norme per l'elezione del Consiglio Direttivo del Raggruppamento, per la convocazione ed i poteri dell'Assemblea dei rispettivi Raggruppamenti, nonché quelle relative ai rapporti fra Consiglio Direttivo Federale e Consiglio Direttivo del Raggruppamento sono indicate nel Regolamento dei Raggruppamenti approvato dal Consiglio Direttivo Federale.

La FOI- ETS stanZIA nel proprio bilancio contributi annuali da erogarsi ai Raggruppamenti, stabiliti in base ai singoli bilanci preventivi, limitatamente e compatibilmente a quanto ritenuto necessario al conseguimento degli scopi perseguiti.

TITOLO VII
Patrimonio - Bilanci

ARTICOLO 43

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

- a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica di proprietà dell'Associazione;
- b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- d) dalle quote di affiliazione versate dalle Associazioni e dai tesserati, nonché da ogni altro contributo che l'Assemblea Generale o, per sua delega, il Consiglio Direttivo Federale riterranno di stabilire a carico delle Associazioni federate e dei loro soci;
- e) avanzi di gestione;
- f) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

ARTICOLO 44

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

ARTICOLO 45

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o degli aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Federale;
- d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

TITOLO VIII

Disposizioni finali, transitorie e di diritto intertemporale.

ARTICOLO 46

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla

devoluzione del patrimonio nel rispetto dell'art. 9 Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle norme di legge e di regolamento.

ARTICOLO 47

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore, nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia nonché negli eventuali regolamenti interni dell'Associazione.

ARTICOLO 48

Tenuto conto della volontà dell'Associazione di adeguarsi anticipatamente alla normativa in materia di Terzo Settore recata dal Decreto Legislativo n. 117/2017, il presente statuto entrerà in vigore solamente dopo l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dopo l'abrogazione definitiva delle norme in materia di Onlus (Decreto Legislativo n. 460/1997). Fino a quel momento resterà in vigore lo statuto previgente ivi comprese l'utilizzo della denominazione "Federazione Ornicoltori Italiani Onlus" rimanendo impossibile l'utilizzo della nuova denominazione contenente l'indicazione di Ente del Terzo Settore e dell'acronimo ETS, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Solamente dal momento in cui cesserà di essere in vigore la normativa ONLUS (Decreto Legislativo n. 460/1997) entrerà in vigore il presente Statuto e l'Associazione potrà utilizzare l'acronimo ETS in pubblico e nei confronti dei terzi in genere.